

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N°14/2010

03 Settembre 2010(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

RILASCIO DEL D.U.R.C.: DALL'INAIL TEMPI CERTI ED IN CASO DI INOSSERVANZA VI SARANNO SANZIONI A CARICO DEI FUNZIONARI ADDETTI.

DETERMINAZIONE PRESIDENTE INAIL N. 17/2010

Con la determinazione del Presidente Marco Fabio Sartori n° 17/2010, l'INAIL si dà dei tempi ben precisi per il rilascio del DURC (30 giorni dalla richiesta).

La prima domanda che ci siamo posti è: ***dov'è la novità, considerato che esiste già l'articolo 6 del decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 a fissare il predetto termine?***

La novità (nemmeno tanto fresca a dire il vero) è che l'articolo 2 della legge 241/90, così come modificata dall'articolo 7 della legge 69 del 18.06.2009, prevede che per ***ogni atto amministrativo rilasciato da una pubblica amministrazione debbano essere stabiliti dei termini certi per la conclusione del procedimento amministrativo e che di regola non devono superare i 30 giorni.***

Il comma 9 del predetto articolo 2, nel testo novellato, prevede che: **“la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”**.

Con la successiva nota n° 3968/2010, l'INAIL **ha previsto tagli agli stipendi e sanzioni disciplinari per i dirigenti che non rispettano i termini massimi per il rilascio dei provvedimenti**.

Inoltre, con l'inserimento dell'articolo 2-*bis* nella legge 241/90 è stato previsto che **le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento** e che **le eventuali controversie**, relative all'applicazione del presente articolo, **sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo**. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Le disposizioni normative esaminate sono ovviamente applicabili anche nei confronti dell'Inps e delle Casse Edili (queste ultime in virtù della disposizione di cui all'art. 1 comma 1-*ter* della legge 241/90) **a prescindere dalla emanazione di circolari, note e/o determinazioni da parte dei predetti soggetti**.

SANZIONI SUSSEGUENTI AL MANCATO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE. NON SONO DOVUTE SE L'INADEMPIMENTO E' ATTRIBUIBILE A "FORZA MAGGIORE". ART. 6, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 472/97. ESIMENTE. CRISI AZIENDALE. MANCATO VERSAMENTO IMPOSTE ED APPLICAZIONE SANZIONI. RICORSO IN COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA. ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI. LA CRISI AZIENDALE E' L'ESIMENTE DI CUI ALL'ART.6, COMMA 5, DEL DECRETO LEG.VO 472/97.

COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI LECCE SENTENZA N. 352/1/10 DEL 7/6/2010 DEPOSITATA IL 23/7/2010

Con la rivoluzionaria sentenza 352/1/10 del 07.06.2010 depositata il 23.07.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, nell'accogliere il ricorso di un'impresa interessata, nell'anno 2004, da una profonda crisi economica, incomincia a dare contenuto alla previsione astratta e generale contenuta nel comma 5 dell'articolo 6 del D. Lgs. 472/97.

La predetta norma, come noto, introduce una esimente – in materia di sanzioni – al verificarsi di un fatto commesso per “forza maggiore”.

Orbene, la C.T.P. ha ritenuto che **l'improvvisa ed inevitabile** perdita di commesse da parte dell'unica committente, causa di una crisi strutturale dell'azienda, **possa rientrare**

fra i casi di "forza maggiore" e pertanto "giustificare" il mancato versamento delle imposte, di guisa che **l'impresa non sia tenuta al versamento delle sanzioni.**

La sentenza, chiaramente, desta non poche perplessità in ragione non soltanto della natura delle imposte non versate (trattasi infatti dell'IVA e delle imposte sul reddito) ma anche in considerazione del fatto che il "rischio d'impresa" grava esclusivamente sull'imprenditore e non può certamente essere traslato sulla collettività.

Bisognerà attendere i successivi sviluppi sia per gli appelli sia per eventuali ulteriori allineamenti delle C.T.P. per capire se si è trattato di una "rondine" ovvero è iniziata la "primavera".

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI LUGLIO 2010

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo a Luglio 2010. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Luglio 2010 è pari a **1,869109** e l'indice Istat è **137,6**.

CARTELLE DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI E PREMI DERIVANTI DALLE RISULTANZE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI. E' COMPETENTE PER LO SGRAVIO L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

INPS MESSAGGIO N. 21827 DEL 27 AGOSTO 2010

Interessante chiarimento dell'INPS attraverso il MSG in informativa. Il documento afferma la competenza dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'iscrizione a ruolo di contributi o premi derivanti dal controllo dei redditi emergenti dalle Dichiarazioni. L'esempio più rilevante è l'addebito contributivo a percentuale sul reddito eccedente il minimale. Proprio per questo, sostiene l'INPS, la competenza è dell'Agenzia delle Entrate alla quale dovranno essere richiesti i provvedimenti di sgravio. Resta salvo, ovviamente, il ricorso al Tribunale (Giudice Monocratico del Lavoro) allo scopo di ottenere, ricorrendone i gravi motivi previsti dalle vigenti norme, la sospensione del ruolo.

NUOVA MODULISTICA ONLINE PER IMMATRICOLAZIONE DI PERSONALE DOMESTICO.

INPS MESSAGGIO N. 21567 DEL 20 AGOSTO 2010

Con il MSG n. 21567 del 20 Agosto 2010, l'INPS ha comunicato l'istituzione di una nuova versione della comunicazione obbligatoria online per poter incardinare, ai fini delle Assicurazione Sociali Obbligatorie, un rapporto di lavoro domestico.

Basta collegarsi con il sito internet dell'Istituto ed accedere alla sezione "Servizi Online" in base alla tipologia di utente (es. Consulenti e Professionisti), di servizio o di accesso.

Di particolare rilievo la compilazione guidata in riferimento, ad esempio, ai lavoratori extracomunitari ed ai campi del permesso di soggiorno.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO